COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 7 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia)

Espropriazioni, corpo stradale e armamento

Le espropriazioni stabili per la sede, il corpo stradale, le opere d'arte e le gallerie, ecc., saranno eseguite per un solo binario, salvo quanto concerne le stazioni e loro dipendenze, ed i tronchi eventualmente comuni con altre linee, i quali saranno eseguiti per due binari.

Il Governo provvedera' gratuitamente le rotaie ed il minuto materiale metallico per l'armamento delle linee e dei binari delle stazioni (tranne che per la diramazione al porto di Siracusa), nei limiti delle quantita' risultanti dai progetti approvati.

La Societa' dovra' richiedere il materiale, indicando di volta in volta la quantita' occorrente, e il Governo dovra' consegnarlo, entro sei mesi dalla fatta richiesta, sui vagoni della ferrovia alle stazioni di Scordia, Noto e Licata.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-della-sicil-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it